LA DEFINITIVA CANCELLAZIONE DEL "SISTRI" QUALI CONSEGUENZE COMPORTA SULLE NORME DA APPLICARE PER UNA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI?

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

Un provvedimento molto atteso da tutti gli operatori del settore era quello inerente la risoluzione della questione SISTRI.
Va ricordato, infatti, che il sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti - introdotto alla fine dell'anno 2009 e disciplinato inizialmente dal D.M. 17 dicembre 2009 - ha presentato fin da subito delle molteplici criticità e di fatto, per via di una lunga serie di proroghe che si sono succedute nel corso degli anni, non è mai divenuto effettivamente operativo (tanto che - pur vigendo un "doppio regime documentale" per i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI - in realtà anche per loro l'adempimento degli obblighi di legge è stato garantito sempre dalla sola compilazione e tenuta della documentazione cartacea, e cioè: dai formulari di identificazione dei rifiuti, dai registri di carico e scarico e dal MUD).

Ora il c.d. Decreto Semplificazioni prevede la definitiva soppressione del SISTRI a partire dal 1° gennaio 2019.

Va anche detto che sia le numerose proroghe sia i provvedimenti di modifica ed integrazione della disciplina, hanno reso la normativa complicata e spesso inapplicabile. Purtroppo vi è da dire che anche quest'ultimo provvedimento del legislatore non dirime totalmente i dubbi sulla esatta disciplina da applicare. Vediamo il perché.

Il **decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135** c.d. Decreto Semplificazioni (pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 290 del 14/12/2018) **all'art. 6, comma 1**, recita:

Dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) *di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* ***e, conseguentemente, non sono dovuti i contributi*** *di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78.*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Nello specifico, vengono abrogate tutte le norme che nel corso degli anni hanno disciplinato il SISTRI, apportando anche rilevanti modifiche ed integrazioni al testo della Parte Quarta del D. Lgs. n. 152/06 (disposizioni - che va sottolineato - sono sempre rimaste "sospese" per via del regime di proroga che ne ha sempre protratto l'entrata in vigore), e dunque **all'art. 6, comma 2** si sancisce che:

Dal 1° gennaio 2019, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 16, 35, 36, 39 commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, 9, 10 e 15, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

b) l'articolo 11, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 7, 8, 9, 9-bis,secondo periodo, 10, 11, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125;

c) l'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102.

Peraltro, sempre il comma 2 dell'art. 6 in commento, dispone che: *I contributi relativi all'anno 2018, compresi quelli eventualmente versati oltre la data del 31 dicembre 2018, sono riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

In conseguenza dell'abrogazione di tutta la disciplina afferente il SISTRI, al **comma 3 dell'art. 6** si prevede che:

Dal 1°gennaio 2019, e fino alla definizione e alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i soggetti di cui agli articoli 188-bis e 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis, del decreto stesso; si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Pertanto, dal 1° gennaio 2019 **la versione testuale delle disposizioni ex artt. 188, 189, 190, 193 nonché dell'art. 258 del D.Lgs. n. 152/2006 che dovrà essere applicata, dunque, sarà quella precedente al 25 dicembre 2010** (data di entrata in vigore del D.lgs. n. 205/2010).
Mentre sono definitivamente abrogati gli artt. 188 bis (*Controllo della tracciabilità dei rifiuti);* 188 ter (*Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti -SISTRI)*, 260 bis *(Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)* e 260 ter *(Sanzioni amministrative accessorie. Confisca)*.

Peraltro il riferimento alle "*modalità di cui all'articolo 194-bis, del decreto stesso*" sostanzialmente fa salva la disposizione che prevede la possibilità dell'invio della quarta copia del formulario (FIR) tramite posta elettronica certificata (PEC).

Va detto che - per effetto della sospensione dell'operatività del Sistri - **in realtà, fino ad ora, si sono già applicati gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. n 152/2006 nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni.**

Tuttavia va anche sottolineato che, **nel corso di questi ultimi anni, il legislatore è intervenuto con una serie di provvedimenti normativi che hanno innovato in merito ad alcuni importati aspetti gestionali ed hanno interessato proprio gli articoli in questione.**

In particolare, dall'anno 2012 in poi il legislatore ha inserito nuovi commi o ha apportato modifiche agli artt. 188, 193 e 258 D. Lgs. n. 152/06, di cui è comunque necessario tenere conto, in quanto tali disposizioni non sono state espressamente abrogate e, tuttavia, attualmente non trovano riscontro nella versione testuale che attualmente deve essere applicata delle suddette disposizioni (che ricordiamo, a norma di quanto sancito dal comma 3 dell'art. 6 del D.L. n. 135/2018, è quella precedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 205/2010, e cioè quella che era in vigore prima del 25 dicembre 2010), per cui permangono i dubbi sull'applicabilità o meno di tali disposizioni.

Ad esempio:

- La **Legge 28 dicembre 2015, n. 221** aveva inserito **all'art. 188 D.Lgs. n. 152/2006** (nella versione successiva al D.lgs. n. 205/2010) **il comma 1 bis:**

1-bis. Il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvede direttamente al loro trattamento deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o alle attività di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

raccolta dei rifiuti, in conformità all'articolo 212, comma 5, ovvero al recupero o smaltimento dei rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della parte quarta del presente decreto. Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la disciplina di cui all'articolo 266, comma 5.

Tale disposizione si è resa necessaria per contrastare tutte quelle attività di raccolta e trasporto abusivo di rame e rottami ferrosi e non ferrosi.

- Il **DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5**[1] aveva inserito all'art. 193 **D.Lgs. n. 152/2006** (nella versione successiva al D.lgs. n. 205/2010) **il comma 9 bis:**

9-bis. La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.

Questa è una disposizione che "agevola" le aziende agricole nella gestione dei depositi temporanei dei rifiuti derivanti dalla propria attività, perché pone - di fatto - una deroga alla ferrea condizione che il deposito temporaneo debba essere effettuato esclusivamente nel luogo effettivo di produzione del rifiuto.

Peraltro questa disposizione va coordinata con quanto previsto dalla **LEGGE 27 dicembre 2017 n. 205 che aveva apportato una modifica al comma 2 dell'art. 193 inserendo il seguente passaggio** (e dunque riscrivendolo):

2. (...) *Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile possono delegare alla tenuta ed alla compilazione del formulario di identificazione la cooperativa agricola di cui sono soci che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb); con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative, possono essere previste ulteriori modalità semplificate per la tenuta e compilazione del formulario di*

[1] Decreto modificato dal DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

identificazione, nel caso in cui l'imprenditore agricolo disponga di un deposito temporaneo presso la cooperativa agricola di cui è socio.

- Da ultimo la **LEGGE 28 dicembre 2017, n. 205** aveva **inserito il comma 5 quater all'art. 258 D.Lgs. n. 152/2006** (nella versione successiva al D.lgs. n. 205/2010) che andava a sanzionare la violazione di tutta una serie di obblighi previsti per la gestione dei rifiuti prodotti nei poligoni militari.

5-quater. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata dei predetti obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.

Per effetto, invece, dell'abrogazione dell'art. 35 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 sicuramente non potranno trovare applicazione le altre due previsioni sanzionatorie che erano state introdotte nella riscritta versione dell'art. 258 e cioè:

5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione e' effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

L'auspicio è che, in sede di conversione in legge del decreto n. 135/2018, il legislatore intervenga anche su questi aspetti al fine di superare lo stato di incertezza applicativa con riferimento agli articoli di legge sopra citati,

Valentina Vattani

Pubblicato il 17 dicembre 2018

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)